

Il dl prevede lo slittamento fino al 15 marzo di tutti i procedimenti amministrativi

Mobilità, i termini sono a rischio

Ma il ministero non condivide la tesi: ecco le ragioni

DI MARCO NOBILIO

I termini appena fissati dal ministero dell'istruzione per la presentazione delle domande rischiano di slittare automaticamente a dopo il 15 aprile. L'articolo 103, del decreto legge 18, del 17 marzo scorso prevede, infatti, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari dal 23 febbraio al 15 aprile. La misura varata dal governo è diretta a contemperare gli interessi degli utenti con le esigenze di contenimento del contagio da Coronavirus.

Le misure restrittive della libertà personale adottate dall'esecutivo precludono, infatti, la possibilità di garantire i diritti dell'utenza sia in termini di accesso ai procedimenti sia in termini di diritti di partecipazione. A maggior ragione se si pensa che, di solito, gli uffici delle amministrazioni, dei sindacati e dei patronati offrono assistenza e consulenza in presenza. E di norma ciò ingenera file e assembramenti incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal governo. Le medesime esigenze si riscontrano per quanto riguarda le procedure di mobilità.

Ma il ministero dell'istruzione ha ritenuto di non tenerne conto, fissando i termini per la compilazione e la presentazione delle

domande dal 28 marzo al 21 aprile. Va detto inoltre che la sospensione non riguarda i procedimenti relativi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali.

L'ultimo comma dell'articolo 103 chiarisce, infine, che la sospensione dei termini riguarda anche i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Che rimarranno sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. E in ogni caso riguarda tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Il provvedimento, dunque, non facendo alcuna menzione della sospensione dei termini relativi procedure di fonte contrattuale diverse dai procedimenti disciplinari, sta ingenerando forti perplessità tra gli addetti ai lavori. Perché i termini per la compilazione e presentazione delle domande di mobilità, fissati dall'ordinanza

ministeriale del 22 marzo ricadono nel periodo di sospensione per quasi tutta la durata dell'apertura delle funzioni. Il periodo utile per la compilazione e l'inoltro delle domande di mobilità, infatti, va dal 28 marzo fino al 21 aprile. Va detto subito, però, che nel caso delle procedure di mobilità non si tratta di procedimenti amministrativi, ma di procedure di esecuzione di norme contrattuali. E quindi di mera gestione di atti negoziali di diritto privato.

Pertanto, sebbene l'art. 103 non menzioni le procedure di mobilità né in senso negativo né in senso affermativo, queste ultime non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della norma. Milita in favore di questa tesi l'argomentazione che anche i procedimenti disciplinari non sono procedimenti amministrativi, ma procedure di fonte contrattuale. E il legislatore, in questo caso, è intervenuto espressamente per sospendere anche questi termini. Che in caso contrario sarebbero rimasti al di fuori della sfera di applicazione della norma. Resta il fatto, però, che la materia della mobilità riguarda docenti e Ata che rientrano nella categoria dei dipendenti pubblici. E che la parte datoriale a cui spetta l'implementazione dei diritti contrattuali, compresa la mobilità, è la pubblica amministrazione.

Se la giurisprudenza dovesse orientarsi nel senso dell'applicabilità anche alle procedure di mobilità della sospensione dei termini, anche in forza della prevalenza della legge sulle ordinanze (si veda il decreto legge 6/2020) il ministero potrebbe essere costretto ad accogliere anche domande tardive, magari in formato cartaceo. E dovrebbe rifare tutte le operazioni probabilmente ad anno scolastico già avviato.

In più va anche considerato che, quand'anche si volesse escludere a priori l'applicazione dell'articolo 103 alle procedure negoziali che riguardano la mobilità, vale comunque il fatto che la ratio della sospensione è quella di evitare assembramenti e al tempo stesso garantire i diritti dell'utenza. E in ogni caso restano vigenti tutti i divieti posti dal legislatore sia per quanto riguarda gli spostamenti, i contatti interpersonali e che gli assembramenti.

Pertanto, in capo alla parte datoriale, in questo caso il ministero dell'istruzione, potrebbe comunque configurarsi la responsabilità contrattuale prevista dall'articolo 1218 del codice civile per effetto della violazione dei vincoli di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto a loro volta previsti dagli articoli 1175 e 1375 dello stesso codice.

— Riproduzione riservata —

Supplemento a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@italiaoggi.it

